



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "CARINI CALDERONE-TORRETTA" ad indirizzo musicale
Via Emilia, 1 - 90044 Carini (PA)
Cod. fisc. 80029730829 - Cod. Min. PAIC8AG007
e-mail Segreteria: paic8ag007@istruzione.it posta certificata paic8ag007@pec.istruzione.it
Tel. 091 8668399

Circ. n. 10 del 2 settembre 2025

I.C.S. CALDERONE - TORRETTA - CARINI
Prot. 0011961 del 02/09/2025
VII (Uscita)

Al personale Docente
Al personale ATA
Alle famiglie
Alla DSGA
Al sito web

OGGETTO: Divieto di fumo a scuola.

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013, stabilisce testualmente: Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole): all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".

I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale anti-incendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13 IT, (Causale: Infrazione divieto di fumo - Istituto Comprensivo "Carini Calderone Torretta" Carini), consegnando copia

della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dall'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. 16/12/04, la In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del Dirigente Scolastica individua TUTTO IL PERSONALE (DOCENTE/ATA/DSGA) incaricato all'applicazione del divieto e alla immediata segnalazione al personale preposto, individuato con apposita nomina agli atti di questa istituzione scolastica quest'ultimo avente i seguenti compiti:

vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;

notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Con separato provvedimento, agli atti dell'Istituzione scolastica, sono stati nominativamente individuati i seguenti preposti:

SEDE CENTRALE

Plesso "S. Calderone"

Dirigente Scolastica

Prof. Antonio Ciulla

Dr.ssa Vita Alba Caravello

Prof. Luca Speranza

SEDE TORRETTA

Plesso "S.G.M. Tomasi di Lampedusa"

Ins. Antonella Palazzolo

Prof.ssa Benedetta Gambino

INFANZIA TORRETTA

Plesso "Ida Castelluccio"

Ins. Giuseppa Di Giovanni

INFANZIA CARINI

Plesso "Via Petrarca"

Ins. Accardi Angela

Sig. Mannino Salvatore



La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Giuseppina Giacalone

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993